

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.

ART. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare regola le modalità per l'istituzione e la tenuta di un Elenco di Avvocati (short list) i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Copertino dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

In particolare, esso disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale secondo i principi generali dell'azione amministrativa dettati dal Titolo I del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023).

Art. 2 – Istituzione Albo comunale degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali esterni è istituito un apposito Elenco Comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L'elenco comunale degli avvocati è gestito dall'ufficio di segreteria generale, secondo le disposizioni organizzative del suo dirigente.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B- CONTENZIOSO EDILIZIO/URBANISTICO

Sezione C- CONTENZIOSO CIVILE

Sezione D- CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione E – CONTENZIOSO PENALE

Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Sezione G – CONTENZIOSO CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI

Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, i Dirigenti dell'Ente e i Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o proporre un dipendente della propria struttura.

I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'Elenco in ordine alfabetico in ciascuna sezione e tale iscrizione non costituisce giudizio di idoneità professionale e non comporta una graduatoria di merito o un obbligo da parte del Comune di conferire incarichi legali.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

Per la fase di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso da pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente,(nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, facoltativo).

L'elenco così formato avrà valore illimitato nel tempo.

Non è inoltre previsto un numero massimo di iscritti.

L'Albo comunale degli avvocati resterà sempre aperto, e pertanto, le domande ricevute successivamente alla scadenza dell'avviso pubblico saranno inserite all'interno dell'elenco di professionisti che sarà aggiornato mensilmente.

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso dei requisiti di ordine generale disciplinati dal nuovo codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023);
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 4 – Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (massimo quattro) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà altresì precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il modulo on line pubblicato sul sito del comune corredata dal Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui chiede l'iscrizione;

Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente sarà escluso dall'elenco e incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente dello studio associato.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

La decisione in ordine alla necessità di costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale a seguito di proposta da parte del Dirigente competente il quale potrà chiedere, se necessario, relazione istruttoria in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. In ogni caso l'affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti.

La scelta dell'avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto dei principi del D. Lgs. 36/2023, in relazione alla materia della controversia tenendo presente la specializzazione ed il curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco.

Il conferimento dell'incarico legale deve essere perfezionato con la sottoscrizione di un apposito disciplinare di incarico che regola il rapporto tra Comune e professionista incaricato.

Art. 6 – Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) L'indicazione del valore della causa;
- b) Obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
- c) Obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- e) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- f) Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

Art. 7 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato di comune accordo con l'Amministrazione valutando la complessità di ogni singolo affidamento.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, con riconoscimento al professionista incaricato delle ulteriori competenze. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo potrà essere scelto secondo il criterio del massimo ribasso.

Art. 8 – Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- promuovano, in costanza di iscrizione nella lista, giudizio contro l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.

Art. 9- Pubblicità

L'elenco degli avvocati è pubblicato nel sito web istituzionale.

Art. 10- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

